

N. R.G. 1780/2019 VG

N. 33/2019 REGISTRO DELLE IMPRESE



TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Oggi **11 marzo 2019**, alle ore 11.55, innanzi al Giudice del Registro delle imprese sono comparsi:

- la dr.ssa [REDACTED], funzionaria del Registro delle imprese;
- per la ricorrente SRL [REDACTED], personalmente il legale rappresentante [REDACTED] con l'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED].

Su richiesta di chiarimenti del giudice, l'avv. [REDACTED]:

- riferisce che, successivamente alla adozione della delibera 26.10.2018, non vi è stata adozione di alcuna altra delibera riguardante l'organo sindacale;
- precisa che alla data del 26.10.2018 la delibera 12.7.2018 non era stata impugnata da alcuno essendo peraltro ancora in corso di decorrenza il termine per impugnare.

L'avv. [REDACTED] insiste per l'accoglimento del ricorso per i motivi di cui allo stesso.

La dottoressa [REDACTED] si riporta al parere depositato il 19.2.2019 ribadendo le conclusioni di rigetto del ricorso e la richiesta di cancellazione ex art 2191 cc della iscrizione del sindaco supplente, iscrizione effettuata dall'ufficio per errore, non essendo in generale eseguita la iscrizione del sindaco supplente in caso di sindaco unico, ciò secondo un parere del MISE fondato sulla mancata previsione di una espressa disposizione normativa riguardo alla nomina di sindaco supplente nel caso di sindaco unico.

Il Giudice

ritenuto che il **ricorso ex art.2189 cc non** possa essere **accolto**, il rifiuto di iscrizione disposto dal Conservatore del registro delle imprese risultando giustificato, posto che:

- l'assemblea dei soci della SRL ricorrente ha disposto con delibera del 12.7.2018 la nomina di sindaco unico e di supplente;
- una volta iscritta tale nomina, la revoca del Sindaco soggiace alla disciplina di cui all'art.2400 cc, richiedendo quindi la approvazione del Tribunale in sede di volontaria giurisdizione;
- la successiva delibera dell'assemblea dei soci della SRL del 26.10.2018,
 - recante revoca della delibera del luglio 2018 sul presupposto della invalidità di tale prima delibera perché adottata in carenza del *quorum* statutario,

comporta in ogni caso il venir meno della nomina del sindaco disposta con la prima delibera e dunque si risolve in una ipotesi di cessazione del sindaco non regolata da alcuna norma e assimilabile alla revoca, come tale richiedente la medesima "garanzia" rappresentata dalla approvazione del Tribunale,

- apparendo poi irrilevante a tal fine che la seconda delibera sia stata adottata per sanare la invalidità della prima, tale circostanza rappresentando situazione che il

Tribunale potrà valutare ai fini della approvazione o meno della seconda deliberazione;

ritenuto che **neppure** possa essere **accolta** la richiesta del Conservatore ex art.2191 cc quanto alla cancellazione della iscrizione del sindaco supplente pure nominato dalla prima delibera, tale iscrizione apparendo conforme al *favor* di continuità nell'organo di controllo, da ritenere principio generale e di cui è espressione la disciplina ex art. 2397 cc primo comma in materia di nomina dei sindaci supplenti, disciplina il cui mancato richiamo nell'art. 2477 cc primo comma non appare dirimente;

rigetta il ricorso ex art.2189 cc così come la richiesta del Conservatore ex art.2191 cc.

Il Giudice

Elena Riva Crugnola